

Allegato 6)

Repertorio n. ----- Racc. =

Contratto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25

Tabella Allegato B annessa al DPR 26/10/1972 n.642.

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Valdobbiadene (Provincia di Treviso)

CONTRATTO DI CONCESSIONE ai sensi ex art.45 della Legge 203/82 IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO "MALGA BARBARIA".

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella
residenza comunale, dinanzi a me _____. nato a _____
il _____. e residente a _____,
Segretario del Comune di Valdobbiadene, autorizzato a rogare atti
nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'ente, non
assistito da testimoni avendovi le parti componenti fra loro
d'accordo e con il mio assenso rinunciato, sono personalmente
comparsi i signori:

- 1) ing. _____ - nata a _____. il
_____ C.F. _____. che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VALDOBBIADENE**
(C.F. 83004910267-P.IVA 00579640269), che rappresenta nella sua
qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
Patrimonio, Ambiente e Polizia locale in forza di decreto di
nomina del Sindaco n. _____. del _____, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "Comune";
- 2) _____, nat _____ a _____ il _____
_____ C.F. _____ e residente a _____
(_____) in qualità di _____ - partita IVA
_____ - con sede legale a _____ (_____) _____,
- 3) _____, nat _____ a _____ il _____
_____ C.F. _____ e residente a _____
(_____) in qualità di rappresentante della Federazione
_____ - Ufficio di zona _____ - con sede
legale a _____ (_____) il quale
interviene ai sensi e per gli effetti di cui alla legge
n.203/1982.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica delle
sopracitate parti io Segretario Pubblico Ufficiale rogante sono
personalmente certo.

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta comunale n.181 del 05.12.2025 è
stato deciso di concedere in affitto la malga di proprietà comunale
denominata "Malga Barbaria" per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2034;
con determinazione n.650 del 10.12.2025 emessa dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale è
stato approvato l'Avviso d'asta e i suoi allegati;

che a seguito di procedura di Asta pubblica, con successiva determinazione n. _____ del _____ emessa dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale, la concessione dell'affitto in parola è stata aggiudicata in via definitiva alla _____, sopra meglio identificata, per un canone complessivo di aggiudicazione di € _____ (diconsi euro _____)

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto appresso:

Art.1 - Oggetto della concessione

Il "Comune di Valdobbiadene", come sopra rappresentato, concede _____ come sopra rappresentata, che accetta, la concessione d'affitto della malga di proprietà comunale denominata "Malga Barbaria" per il pascolo degli animali. I beni concessi (terreni e fabbricati) vengono consensualmente individuati dalle Parti nella lettera prot. _____ del _____ che viene dalle parti sottoscritta in segno di accettazione e depositata agli atti.

ELENCO TERRENI DI PERTINENZA DELLA MALGA

Particella Foglio 6 mapp. 7-8-92-94-10-11-12-13-41-42-43-61-45-46AA-46AB-47-48AA-48AB-51-52-53, Foglio 9 mappale 9-10, secondo le percentuali già comunicate con nota prot. _____ del _____ quivi allegata e richiamata (Allegato 2) integrata dalla planimetria delle superfici concesse (Allegato 1).

ELENCO FABBRICATI DI PERTINENZA DELLA MALGA

Foglio 6 mappale 52, indicati nella relazione quivi allegata e richiamata (Allegato 1).

La concessione è disposta con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti alla data del presente atto. Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti la concessione alle condizioni tutte indicate, nel presente contratto, nella lettera prot. _____ del _____ e nell'offerta economica, da egli presentata in sede di gara. Di tali documenti, previamente sottoscritti dalle parti in segno di accettazione, viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.

Art.2 - Durata

La concessione avrà la durata di 9 (nove) anni (con possibilità di proroga di un anno) a decorrere dal 01.gennaio.2026 al 31.dicembre.2034 e per il periodo di monticazione annuale dal 01 maggio al 31 ottobre. L'esercizio dell'attività agrituristica dovrà essere svolto in tutto il periodo di monticazione della malga nonché potrà essere anticipato o posticipato in condizioni di andamento stagionale favorevole previa autorizzazione del Comune di Valdobbiadene a motivo delle attività programmate e comunicate al concessionario almeno quattro mesi prima. Qualora vi sia risoluzione anticipata per giustificato motivo essa dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente e comunque potrà essere fatta valere dopo i primi tre anni dall'inizio della concessione, fatti salvi unicamente gravi problemi di salute da parte del concessionario o del suo nucleo familiare. In questo caso la risoluzione decorrerà dal momento in cui questi insorgono. Il concessionario dichiara, all'uopo, di obbligarsi a riconsegnare la malga al Comune alla sua

naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni qualsiasi diritto di sorta - anche in merito ad eventuali miglioramenti apparenti e non ai fondi e fabbricati - per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. Il concessionario dovrà riconsegnare l'immobile entro il termine della concessione nello stesso stato in cui è stato ricevuto.

Art.3 - Finalità

Con il presente contratto la malga Barbaria è concessa in affitto per il pascolamento degli animali (75 U.B.A.), per la lavorazione del latte sul posto, la possibile commercializzazione dei propri prodotti lattiero-caseari e l'esercizio di agriturismo. E' fatto obbligo pertanto al concessionario di effettuare attività agrituristica presso la malga richiedendo le prescritte autorizzazioni agli organi competenti e svolgendo l'attività esclusivamente nei locali idonei. Sono pertanto a carico del concessionario gli oneri per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni. E' fatto obbligo al concessionario di svolgere effettivamente e continuativamente attività zootecnica nel periodo di monticazione conformemente e nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di quelle relative alla tutela e salvaguardia del territorio.

Art.4 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Egli dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. *Egli conferma* di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione della concessione. Deve pertanto intendersi compreso nell'oggetto del presente contratto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per l'esecuzione del servizio. Il concessionario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto. La concessione è soggetta alle particolari prescrizioni previste Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comune, Enti e Comunioni familiari, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n.428 del 12.02.1997 e s.m.i. nonché al Disciplinare Tecnico-Economico approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane con deliberazione n. 19 del 22/04/2002 e ss.mm.ii, i quali vengono timbrati e firmati dal concessionario quale presa d'atto di tutte le norme di gestione tecnica in esso contenute nonché alla parte riguardante i controlli, le sanzioni (art.135 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 o a quelle previste dalle Leggi regionali e nazionali vigenti in materia ambientale) e le eventuali inadempienze che potranno portare all'inidoneità per la conduzione della malga. Il concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione eventualmente necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

L'Assegnatario della malga del Comune di Valdobbiadene dovrà garantire pena decadenza del contratto:

- il mantenimento dei requisiti di partecipazione al bando per tutta la durata del contratto;
- il versamento di una cauzione di € 10.800,00 (dicimilaottocento/00 euro) tramite fideiussione assicurativa o bancaria;
- di aver pagato la prima annualità alla stipula del contratto;
- la regolarità del pagamento della rata annuale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- il rispetto del disciplinare di gestione della malga;
- il mantenimento di un carico minimo di 0,5 UBA/ha riferito alla superficie effettivamente pascolabile.

L'operatore dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal richiamato Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà, al quale si rimanda per quanto qui non previsto, e inoltre dovrà provvedere:

- a svolgere attività agrituristica usufruendo del fondo e delle strutture senza dovere ulteriore compenso al concedente;
- alla lavorazione del latte che dovrà essere effettuata in malga;
- ad utilizzare in comodato le attrezzature di proprietà del Comune di Valdobbiadene con la dovuta diligenza e cura assumendosi l'onere dell'ordinaria manutenzione e della custodia;
- a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo secondo il disciplinare regionale nonché secondo le buone norme della tecnica agraria e forestale;
- alla manutenzione ordinaria dei fabbricati che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con il Comune, che consiste nella tinteggiatura dei locali interni, carteggiatura e tinteggiatura dei serramenti in legno, interventi che dovranno essere eseguiti ogni due anni, oltre alla protezione dei serramenti nel periodo invernale mediante l'installazione di idonee protezioni e il lievo delle grondaie per proteggerle dalla neve, nonché alla manutenzione ordinaria della strada di accesso alla malga.

Si obbliga altresì alle seguenti prescrizioni:

- risparmio delle risorse energetiche e idriche;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche che offrono minimi impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego dei prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'incremento della frazione riciclabile;
- la manutenzione ordinaria della malga;
- la corretta manutenzione dell'impianto di fognatura mediante la pulizia periodica delle vasche condensa grassi, Imhoff e della vasca di raccolta delle acque di lavorazione dei prodotti caseari;
- il bestiame monticato, esclusivamente bovini da latte, dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
- è vietato il pascolo libero dei bovini adulti maschi;
- divieto di pascolo e/o stanziamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino o in prossimità a strade e sentieri, nonché all'interno di aree non concesse;
- divieto di accettare in malga animali sprovvisti dei necessari certificati di sanità e vaccinazione (i quali dovranno essere tenuti in malga a disposizione per eventuali controlli) ed attenersi ad ogni altra norma e prescrizione dell'autorità veterinaria;
- eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura delle ortiche, la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, lo spurgo dei pozzi neri e le vasche del liquame, la manutenzione della viabilità, la disinfezione dei depositi di acqua potabile, le pulizie annuali dei fabbricati, l'imbianchimento degli intonaci, la manutenzione

ordinaria delle recinzioni ecc...;

- ripristino della recinzione di sicurezza nella parte nord della malga, da realizzarsi entro il primo anno di concessione;
- le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario;
- rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo dei servizi in rete (acqua, luce, gas, gasolio), nonché l'eventuale sgombero della neve dalle vie di accesso;
- divieto di taglio delle piantagioni presenti senza preventiva autorizzazione;
- sfalcio dell'erba e/o pascolo con divieto assoluto di lasciare le aree abbandonate;
- applicare la turnazione dei pascoli;
- qualsiasi pericolo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale;
- il concessionario dovrà utilizzare strumentazioni adeguate allo scopo e rispondenti alla normativa di sicurezza;
- impegnarsi alla cura e alla manutenzione ordinaria degli spazi circostanti agli edifici, compresa l'estirpazione delle radici della flora infestante (es. cespugli e cardi che nascono sul prato - pascolo);
- in caso di alpeggio di bestiame diverso dai bovini c'è l'obbligo di recintare l'area interessata al pascolo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone sui percorsi;
- eseguire l'eliminazione annuale degli arbusti e delle erbe infestanti con trinciatura a fine stagione e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'area pascoliva;
- eseguire lo sfalcio o l'estirpazione prima del momento di disseminazione, qualora di ravveda la presenza di particolari specie infestanti;
- custodire il bestiame in modo continuativo durante il periodo di monticazione, ponendo particolare attenzione affinché le bestie non invadano l'area boschiva, mediante la creazione di appositi recinti;
- consentire il controllo da parte della Amministrazione comunale o di un suo delegato;
- il concessionario dovrà mantenere la destinazione d'uso del bene qui di seguito precisata:

Malga Barbaria:

- area verde a pascolo bovino da latte con carico massimo consentito da determinare a cura dei servizi forestali in funzione dell'area a pascolo concessa;
- fabbricato a due piani destinato a residenza e al piano terra ad agriturismo;
- fabbricato a un piano destinato a stalla per bovini;
- locali per lavorazione latte;
- locale per deposito formaggi e vendita prodotti caseari;

ulteriori destinazioni non ivi indicate saranno oggetto di autorizzazione;

- l'aggiudicatario dovrà gestire i fabbricati rurali esistenti con la diligenza del buon padre di famiglia curando di mantenerli nello stato in cui vengono consegnati, come risultante da verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti all'atto della consegna degli immobili, ed effettuando le manutenzioni necessarie affinché non si deteriorino rispetto a detto stato;
- il concessionario dovrà comunicare al Comune con ogni urgenza, gli eventuali eventi determinanti grave danno ai fabbricati in modo da consentire all'amministrazione di poter valutare se attivare interventi di ripristino e conservativi. In caso di mancanza di tali comunicazioni, l'aggiudicatario si assumerà gli oneri del ripristino dei fabbricati, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni da parte del Comune.
- non eseguire lavori senza autorizzazione preventiva e vincolante dell'Amministrazione Comunale;

Sono a carico del gestore tutte le spese per l'eventuale assunzione della mano d'opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune per conto dei proprietari di bestiame interessati, da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge.

La malga non potrà essere né in tutto né in parte subaffittata o subconcessa.

Tutte le spese di gestione, di assicurazione e tutte quelle inerenti e conseguenti la stipula del contratto rimangono a carico del gestore.

Il mantenimento dei presenti obblighi e vincoli sarà verificato alla riconsegna annuale dei pascoli. Il Comune di Valdobbiadene declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dalla conduzione della malga.

Art.5 - Personale impiegato nel servizio

Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio. Il concessionario è obbligato ad applicare a tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto della concessione, in qualità sia di socio lavoratore che di dipendente, le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore. Dovrà essere altresì garantito regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Il concessionario deve osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008. Il servizio dovrà essere effettuato con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, e del Regolamento sulla Amministrazione del patrimonio e Contabilità Generale dello Stato, nonché di ogni altra norma applicabile.

Art.6 - Ulteriori obblighi ed oneri delle Parti

La concessione, come pure le eventuali licenze e le altre eventuali autorizzazioni relative alle attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi. Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione prevista dal presente atto, tali lavori saranno eseguiti a cura e a spese della ditta concessionaria, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per il caso di eccessiva onerosità. La manutenzione ordinaria dei locali e delle aree scoperte è a completo carico della ditta concessionaria e così pure quella straordinaria connessa con gli obblighi del gestore. Si precisa che tra le manutenzioni ordinarie poste a carico del concessionario rientra il mantenimento del decoro dell'area concessa.

Art.7 - Reperibilità e comunicazioni

Il concessionario individua un coordinatore/responsabile del servizio per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, reperibile ogni qual volta si renda necessario. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro 24 ore dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile del committente. Il committente si riserva di effettuare periodici controlli ed ispezioni sull'immobile per accertare l'osservanza, da parte della ditta concessionaria, degli obblighi assunti con il presente atto. I dipendenti del committente, all'uopo autorizzati, hanno libero accesso, a tal fine, sull'area oggetto della concessione.

Art.8 - Canone di concessione - Modalità dei pagamenti

La presente concessione è soggetta al pagamento di un canone di _____ (diconsi _____) da parte del concessionario a favore del Comune da versare entro il 31 maggio di ogni anno eccetto la prima annualità che dovrà essere corrisposta, alla stipula del contratto.

Il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali e non comprensivo degli oneri derivanti dalle forniture di acqua, gas e di energia elettrica, dal riscaldamento, dall'asporto dei rifiuti e dello spurgo dei pozzi neri, e di ogni altro onere non espressamente posto a carico dell'Amministrazione concedente. I contratti/utenze di somministrazione di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti, saranno intestati alla ditta concessionaria. La concessione non si configura come rapporto di locazione commerciale regolato dalla legge 27.07.1978, n.392 e pertanto al concessionario non spetterà, alla scadenza della concessione, alcuna indennità per la perdita dell'avviamento né saranno applicabili gli altri istituti disciplinati da tale legge qualora siano in contrasto con quanto previsto nel presente atto di concessione. Ai soli fini fiscali si dichiara pertanto che il valore complessivo del presente contratto, per l'intera durata contrattuale è pari _____. (diconsi _____). Alla scadenza del contratto potrà essere concessa la proroga per anni 1 per un massimo di 10 annualità

-----Art.9 - Cessione del contratto e subconcessione-----

È vietato cedere anche parzialmente il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al committente e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il committente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere previamente autorizzato dal committente che può esprimersi a propria discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Non è ammessa la sub concessione.

Art.10 - Garanzie

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati oltre che la custodia dell'immobile, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici. È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti periodi il concessionario dovrà sottoscrivere una Polizza di responsabilità civile verso terzi/verso prestatori di lavoro con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per danni alle persone e cose (se già in possesso di polizza assicurativa, si potrà estendere la copertura anche alle attività che verranno svolte c/o la Malga Barbaria). Copia della polizza verrà consegnata al Comune contestualmente alla stipula del presente contratto di concessione. La sorveglianza sul rispetto del capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità del concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi è a totale carico del concessionario. Lo stesso è civilmente e penalmente responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto della concessione, e terrà sollevato il Comune di Valdobbiate da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività di cui trattasi.

Art.11- Risoluzione del contratto e controversie

Tutte le clausole del presente contratto si intendono essenziali e tra loro interdipendenti; l'inadempienza anche di una soltanto di esse produrrà ipso-iure la risoluzione immediata del presente atto, ai sensi dell'art.1456 C.C., con la rivalsa dei danni ed il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali. Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la perdita, da parte del concessionario, di anche uno solo dei requisiti previsti dalla lettera o dalla legge per l'espletamento del servizio. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile:-----

- gravi irregolarità riscontrate nella gestione che possano arrecare danno anche indirettamente al committente;-----
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;-----
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente

gravi o interruzione del servizio;-----
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano
venir meno l'affidabilità dell'Impresa.-----
E' fatta salva la facoltà del committente di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 C.C. a tutto
rischio e danno del concessionario previa diffida ad adempiere
disposta a norma dell'art.1454 con assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni. La risoluzione delle controversie è
demandata all'autorità giudiziaria competente in base alla legge.

Art.12 - Domicilio del concessionario.

Per effetto del presente contratto il concessionario elegge
domicilio in -----. presso. -----

Art.13 - Spese contrattuali e varie

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico
del concessionario. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE
n.2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del
presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme
in materia, ed avverrà presso il Comune di Valdobbiadene e l'Agenzia
delle Entrate competente con l'utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi
esclusivamente agli Uffici d'anzì indicati. La mancata diffusione
dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Altri dati potranno
essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti
dalla Legge 190/12 (norme in materia di anticorruzione), gestione
istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti.
Tali attività avvengono ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.E GDPR e
art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett. B
GDPR (Adempimento di un contratto) e Art.6 comma 1 lett. C GDPR
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti
sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto,
salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto
adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei
diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del
contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti
dagli art.15 e seguenti del GDPR. Ciascuna Parte si obbliga ad
adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi
di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui
all'art. 15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR).

Il titolare del trattamento è il Comune di Valdobbiadene. Il
Responsabile dell'Ente designato cui le Parti possono rivolgersi
per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile del Servizio
firmatario del presente Atto. I dati di contatto del Responsabile
della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti:
_____ residente ad _____ (TV), PEC:
comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it -----

Art.14 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti
richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio

alle norme del Codice Civile e alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo raggiunto a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.

COMUNE DI VALDOBBIADENE - _____

Assistito da _____

IL CONCESSIONARIO _____

Assistito da _____